

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

32.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 18 SETTEMBRE 1942-XX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ADINOLFI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Estensione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai coloni, mezzadri, proprietari ed affittuari che hanno superato i 65 anni di età. (2135) . . .	435
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> .	
Risposta scritta a interrogazione . . .	436

La riunione comincia alle 9.30.

(Sono presenti i Sottosegretari di Stato: per l'agricoltura e le foreste, Nannini, e per le corporazioni, Cianetti).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Feroldi Antonisi De Rosa e Nardi. Sono in congedo ordinario i Consiglieri nazionali: Aimi, Baraldi, Bisi, Caliceti Giuseppe, Coceani, Fancello, Ferrari Angelo, Gerini, Lai, Michelinì di San Martino, Moroni Edoardo, Olmo, Orlandini Orlando di Enrico, Pottino di Capuano, Proserpio, Veronese.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GAETANI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Estensione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai coloni, mezzadri, proprietari ed affittuari che hanno superato i 65 anni di età. (2135)

PRESIDENTE riferisce in luogo del Relatore assente e pone in rilievo l'opportunità del provvedimento che non richiede una particolare illustrazione, data la maniera chiara e precisa come è redatta la relazione ministeriale.

Ricorda che, a beneficio dei lavoratori agricoli di sesso maschile, fu già provveduto ad estendere (per la durata della guerra e per sei mesi successivi) dai 65 ai 70 anni il limite massimo di età per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. Ciò perchè la rarefazione della mano d'opera agricola, determinata dalle circostanze belliche, rese necessario assumere lavoratori che avessero superato il limite massimo dei 65 anni previsto dalla legge. Ora si tratta di estendere la stessa disposizione anche ai coloni mezzadri, proprietari ed affittuari che prestano la loro opera manuale.

Ritiene che la Commissione possa senz'altro approvare il provvedimento che risponde ad

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

un criterio di giustizia e che, per di più, non porterà ad alcun mutamento di contributi, in quanto si prevede che la spesa sarà largamente compensata dall'economia derivante dalla diminuzione degli elementi giovani già impiegati nei lavori in agricoltura.

Pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Risposta scritta a interrogazione.

PRESIDENTE comunica che il Ministro delle corporazioni ha trasmesso la risposta scritta ad una interrogazione del Consigliere nazionale Caradonna, circa i canoni dei fitti per la pesca nelle lagune.

Sarà inserita nel resoconto dell'odierna riunione.

La riunione termina alle 9.45.

RISPOSTA SCRITTA A INTERROGAZIONE

CARADONNA. — *Al Ministro delle corporazioni.* — « Per sapere se i canoni dei fitti per la pesca nelle lagune devono ritenersi bloccati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di blocco dei prezzi ».

RISPOSTA. — « Tanto il decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 1387, che il decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, non prevedono esplicitamente il divieto di aumentare i canoni di affitto per la pesca nelle acque lagunari.

Il Ministero delle corporazioni, tuttavia, aderendo al parere espresso in precedenza sull'argomento sia dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che dal Commissariato generale della pesca, ha ritenuto che, data la portata generale delle norme contenute nelle dispo-

sizioni legislative citate, anche tali canoni debbano considerarsi bloccati.

È noto infatti che il decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, prevede che non possono essere aumentati, per tutta l'attuale situazione di emergenza, i prezzi dei prodotti agricoli e industriali, dei servizi, delle forniture e prestazioni di qualsiasi genere e delle locazioni degli immobili rustici e urbani.

Tale interpretazione, che tien conto dello spirito delle citate disposizioni di legge, trova il suo fondamento nella necessità di evitare ogni aumento che possa incidere sui prezzi dei prodotti ittici ».

Il Ministro:

RICCI.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Estensione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai coloni, mezzadri, proprietari ed affittuari che hanno superato i 65 anni di età. (2135)

ARTICOLO UNICO.

La legge 17 marzo 1941-XIX, n. 288, che estende l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai lavoratori che hanno superato i sessantacinque anni di età si applica anche alle persone di sesso maschile di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che non abbiano superato il settantesimo anno di età.

